

Regione Toscana

Direzione generale delle Politiche formative, Beni e Attività culturali

Settore FSE Sistema della formazione e dell'orientamento



Allegato A

Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione

Requisiti e modalità per l'accREDITamento degli organismi formativi e modalità di verifica

INDICE

Premessa	3
1. Finalità	6
2. Ambito di applicazione	6
3. Destinatari dell'accREDITamento	7
4. Dispositivo operativo dei requisiti per l'accREDITamento degli organismi formativi	9
5. Rilascio dell'accREDITamento	29
5.1 Procedura di accREDITamento	29
5.2 Comunicazione e gestione delle variazioni	30
6. AccREDITamento e sistemi certificati/accREDITati di gestione della qualità	31
7. Validità dell'accREDITamento e sistema dei controlli	31
7.1. Condizioni per la permanenza nel sistema di accREDITamento	31
7.2. Sistema dei controlli	31
7.3. Verifiche periodiche finalizzate al mantenimento dell'accREDITamento	33
7.4. Procedura di risoluzione delle non conformità rilevate	34
8. Monte crediti	35
8.1 Determinazione del monte crediti standard e del monte crediti aggiuntivo	35
8.2 Gestione del Monte crediti	35
8.3 Spendibilità" del monte crediti nel sistema di valutazione ex ante dei progetti	39
9. Cause di sospensione e revoca dell'accREDITamento	40
10. Norme di salvaguardia dell'utente in caso di revoca o sospensione dell'accREDITamento	42
11. Rinuncia all'accREDITamento	42
12. AccREDITamento e candidature su bandi pubblici per attività formative	42
13. Controversie	43
14. Norme transitorie	43

Premessa

La revisione delle procedure di accesso e di mantenimento

L'esigenza di proseguire sulla strada del consolidamento di un'identità di sistema dell'insieme degli organismi formativi che operano in regione e, al contempo, del miglioramento continuo della qualità di tale sistema, coniugata con l'altra istanza di garantire l'accesso al sistema anche a soggetti che, pur non appartenendo al sistema in maniera stabile, intendano entrarvi per realizzare singoli interventi, ha condotto alla revisione dell'architettura procedurale del sistema. A grandi linee, ed in sintesi, si è ritenuto necessario elaborare un sistema che prevedesse:

- il controllo del mantenimento dei requisiti da parte degli organismi accreditati strutturato e gestito in stretta connessione con il sistema di gestione e controllo delle attività e degli interventi finanziati/riconosciuti erogati dagli organismi stessi;
- la possibilità in prospettiva, ovvero nel momento in cui si determineranno in Italia le condizioni minime per un mutuo riconoscimento dei sistemi di accreditamento regionale, di consentire attraverso un "canale parallelo" l'accesso al sistema di accreditamento ad organismi non ancora accreditati in Regione Toscana, qualora essi risultino beneficiari di finanziamenti pubblici a seguito di avviso pubblico (accesso a "doppio canale").

In tal modo, da una parte si dovrà garantire la possibilità dell'organismo di entrare nel sistema anche soltanto per la realizzazione di un singolo intervento - rispondendo comunque ai requisiti fondamentali del dispositivo - dall'altra, la permanenza nel tempo all'interno del sistema da parte degli organismi che operano costantemente sul territorio regionale viene determinata dalla qualità con la quale essi gestiscono le attività, relativamente al rispetto delle norme e dei vincoli dettati dalla P.A. (Regione e Amministrazioni provinciali, per le rispettive competenze) per la realizzazione degli interventi, nonché relativamente all'adozione di comportamenti professionalmente corretti.

Ciò comporta che:

- ∅ il mantenimento dell'accredimento dipenda dal possesso di determinati requisiti nonché in maniera significativa dalla corretta gestione degli interventi realizzati, secondo le norme comunitarie/nazionali/regionali/provinciali e dalla correttezza professionale; in tal senso, il superamento della prima verifica dei requisiti per ottenere l'accredimento costituisce una sorta di "apertura di credito" quantificabile nell'assegnazione di un "pacchetto" di punti al quale, qualora l'organismo incorra in inadempienze, scorrettezze etc. rilevate nello svolgimento della sua attività o perda parte dei requisiti minimi richiesti, vengono progressivamente sottratti punti in relazione al numero ed alla gravità delle scorrettezze o inadempienze, fino all'eventuale revoca dell'accredimento. Dal precedente sistema di verifica del mantenimento attraverso controlli a tappeto - documentali ed in loco - costanti e ripetuti ad intervalli definiti, si passa ad un sistema in cui simili controlli risultano effettuati a campione, secondo specifiche procedure nonché effettuati a discrezione dell'Amministrazione regionale laddove lo ritenga opportuno;
- ∅ si preveda un "monte crediti aggiuntivi" ossia un sistema di punteggi aggiuntivi finalizzato a promuovere e valorizzare il raggiungimento di livelli di maggiore stabilità della struttura ed il raggiungimento di livelli di eccellenza nell'erogazione dei servizi formativi. In particolare si ritiene quindi di prevedere che tale "monte crediti aggiuntivo" sia connesso al superamento delle soglie minime stabilite per i requisiti di efficacia ed efficienza, alla disponibilità dell'organismo di personale dipendente ed alla prevalenza nel volume di produzione annuo della quota derivante da attività di formazione;
- ∅ sia definita una stretta connessione tra il sistema di gestione e controllo del mantenimento dell'accredimento con quello del controllo delle attività finanziate/riconosciute (con una forte interazione tra i rispettivi sistemi informativi, ma soprattutto tra le diverse competenze in

materia di controllo da parte di amministrazioni provinciali e amministrazione regionale), attraverso una classificazione univoca e condivisa tra le amministrazioni – anche in relazione a quanto recentemente ridefinito in sede di redazione delle "Procedure per la progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17 L.R. 32/2002" - delle inadempienze che determinano sottrazione di punteggio e, per ciascuna di essa, della misura di tale sottrazione; la connessione dei sistemi deve riguardare anche la definizione di procedure certe e condivise di rilevazione, registrazione e contestazione delle inadempienze in modo da fornire un quadro certo di tutte le condizioni che permettono all'organismo il mantenimento del punteggio assegnatogli al momento dell'accREDITAMENTO;

- ∅ sia altresì definita una connessione fra il sistema di gestione e controllo dell'accREDITAMENTO e le procedure di valutazione ex ante dei progetti presentati alle amministrazioni regionale/provinciali per la concessione del finanziamento o del riconoscimento. L'insieme di criteri di valutazione attualmente previsti per la valutazione dei progetti dovrà quindi essere rivisto, al fine di tenere in debito conto il posizionamento complessivo dell'Organismo rispetto al raggiungimento di livelli di qualità. Tale posizionamento sarà rilevabile dal punteggio complessivo posseduto dall'Organismo nell'ambito del sistema di accREDITAMENTO, nel quale saranno ricompresi anche gli eventuali punti aggiuntivi sopra specificati, valorizzando in tal modo il raggiungimento di livelli di eccellenza;
- ∅ con riferimento alla volontà di valorizzazione della stabilità/solidità della struttura connesse alla presenza di personale dipendente si procederà a verificare la possibilità di introdurre nelle "Procedure per la progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17 L.R. 32/2002" specifiche disposizioni volte a sostenere o comunque a non penalizzare sul piano economico l'utilizzo di risorse professionali stabilizzate con rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
- ∅ nella predisposizione della procedura di accesso all'accREDITAMENTO – che già attualmente è di tipo "aperto" – e delle relative modalità e tempi di verifica sia prevista la possibilità di attivazione del "doppio canale", da rendere operativo nel momento in cui si realizzino le condizioni di mutuo riconoscimento tra regioni sopra citato.

L'integrazione del dispositivo di accREDITAMENTO nel quadro degli altri dispositivi regionali

Nel procedere alla revisione della disciplina dell'accREDITAMENTO e del relativo dispositivo operativo si è tenuto conto della sua integrazione con i dispositivi che negli ultimi anni sono stati messi a punto dalla Regione a garanzia degli utenti dei servizi erogati dal sistema dell'offerta formativa regionale. In particolare, ci si riferisce al catalogo dell'offerta di formazione personalizzata e alla banca dati regionale degli operatori della formazione; si tratta di dispositivi che sono stati progettati nell'ottica di costituire ulteriori strumenti di supporto/garanzia della domanda di formazione e, al contempo, di qualificazione dell'offerta.

Il catalogo regionale della formazione personalizzata è stato individuato dalla Regione come strumento di supporto alla domanda di formazione - soprattutto quella finanziata mediante voucher - sia per le sue funzioni di tipo informativo (in tal senso supporta direttamente la persona che deve scegliere o costituisce un supporto per gli operatori – orientatori in primis - che accompagnano la persona nella scelta), sia per la funzione di garanzia di livelli qualitativi minimi dell'offerta di formazione personalizzata.

Infine, il dispositivo per il censimento e la certificazione delle competenze degli operatori degli organismi di formazione, attualmente operativo limitatamente alla funzione di ricognizione delle professionalità operanti nel settore, costituisce il completamento del dispositivo di accREDITAMENTO degli organismi, focalizzando l'attenzione sulla qualità delle risorse professionali impegnate nell'erogazione dei servizi offerti dagli organismi. L'attivazione dell'altra più complessa funzione di valutazione/valorizzazione della qualità delle competenze professionali degli operatori attribuita

a tale dispositivo avverrà parallelamente alla definizione del sistema di standard (professionali, di percorso, di riconoscimento e certificazione) attualmente in corso nell'ambito del Progetto Competenze, avviato dalla Regione nel 2004.

1. Finalità

Con la procedura di accreditamento, la Regione Toscana individua gli Organismi formativi, con sedi sul territorio della regione Toscana, abilitati a realizzare in Toscana attività formative finanziate con risorse pubbliche nel rispetto della programmazione regionale.

Individua altresì gli organismi formativi, con sedi sul territorio della regione Toscana, abilitati a realizzare in Toscana le attività riconosciute di cui all'art. 17 della L.R.T. 32/2002 e sue modifiche, nonché ad erogare le attività di formazione per utenti singoli che beneficiano di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc.), salvo specifiche diverse disposizioni e condizioni contenute nei bandi a voucher.

La Regione Toscana regola il sistema di accreditamento regionale, in attuazione della LR 32/02 e del Regolamento di esecuzione (DPGR 47/03 e sue modifiche) ed in coerenza con gli indirizzi definiti dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 166 del 25.05.2001, applicando il presente dispositivo dei requisiti e sistema procedurale al fine di promuovere nel sistema regionale dell'offerta formativa il conseguimento di standard minimi di qualità, a garanzia dell'utenza e di una corretta gestione dei fondi pubblici.

2. Ambito di applicazione

L'accREDITAMENTO viene concesso per lo svolgimento di servizi formativi ovvero:

- ◆ *Formazione per il diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale* - Interventi formativi rivolti a ragazzi che hanno assolto l'obbligo di istruzione nel sistema scolastico come previsto dalle "Linee guida per l'attuazione dell'obbligo di istruzione in Toscana" di cui all'allegato A della DGRT n. 615 del 27/08/07, ovvero che abbiano frequentato almeno due anni in un istituto di istruzione secondaria di secondo ciclo.
- ◆ *Formazione post età dell'obbligo e formazione superiore* - Interventi formativi – corsuali e individualizzati – post obbligo, post diploma e post laurea, ovvero rivolti a soggetti che abbiano assolto l'obbligo formativo nel sistema della formazione professionale o nel sistema dell'istruzione superiore o comunque con più di 18 anni di età, soggetti che abbiano conseguito la laurea; occupati e non occupati, CIGS e mobilità. Tipologia degli interventi: a) formazione finalizzata all'inserimento e reinserimento lavorativo; b) percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore integrata (IFTS) ai sensi della legge 144/99 articolo 69; c) formazione professionalizzante nell'ambito dei corsi di laurea; d) alta formazione post laurea; e) iniziative di educazione degli adulti svolte attraverso interventi di formazione permanente, di tipo formale e professionalizzante, destinati alla popolazione, con particolare riferimento all'alfabetizzazione informatica e linguistica ed allo sviluppo delle competenze di base e trasversali.
- ◆ *Formazione continua* – Interventi – individualizzati/corsuali – di adeguamento ed aggiornamento delle competenze, specializzazione, perfezionamento, qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione conseguente a riconversione di attività produttive e di supporto alla innovazione aziendale ed all'autoimprenditorialità, progettati e realizzati in una prospettiva dinamica fortemente interrelata con il mondo del lavoro e della produzione; rivolti a soggetti occupati, nel settore pubblico e privato, lavoratori dipendenti e soggetti con contratti di lavoro atipici, lavoratori autonomi e titolari di impresa, soci di cooperative, soggetti in CIGO, apprendisti in età post obbligo formativo, disoccupati per i quali l'intervento formativo è direttamente finalizzato all'inserimento in azienda.

L'accreditamento ottenuto per i servizi formativi ha validità anche per svolgere azioni di orientamento nell'ambito di progetti formativi, purché il costo di tali azioni non superi il 20% del costo complessivo del progetto formativo nel cui ambito esse si svolgono.

L'accreditamento per la realizzazione di attività formative finanziate con fondi pubblici ha validità anche per realizzare attività riconosciute ai sensi della L.R.T. 32/2002 articolo 17.

3. Destinatari dell'accreditamento

Sono tenuti all'accreditamento tutti gli Organismi formativi – con sedi localizzate in Toscana - pubblici o privati che intendano organizzare ed erogare attività di formazione, finanziate con risorse pubbliche, e/o riconosciute ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. 32/2002, e/o che intendano erogare attività di formazione ad utenti individuali che beneficiano di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc.).

Per Organismo di formazione deve intendersi un soggetto dotato di configurazione giuridica e finanziaria autonoma, che abbia la formazione tra le proprie finalità statutarie (o comunque sancita da altri atti di analoga valenza¹.

Nell'ambito dell'Organismo deve sussistere:

- un assetto organizzativo che garantisca le funzioni di:
 - Ø direzione e coordinamento dell'organismo
 - Ø gestione amministrativa - finanziaria
 - Ø gestione operativa
 - Ø gestione dei processi di valutazione degli apprendimenti realizzati all'interno dei percorsi (tale funzione sarà attivata successivamente alla formale approvazione degli standard inerenti il sistema regionale delle competenze);
- unità immobiliari adeguate all'assetto organizzativo;
- capacità di gestione di progetti che concorrano al totale o parziale finanziamento pubblico con risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie e/o capacità di gestire attività riconosciute.

L'organismo deve dimostrare di godere di una disponibilità continuativa nel tempo ed esclusiva del set minimo di locali che devono essere presenti sul territorio regionale.

I requisiti richiesti all'Organismo per acquisire e mantenere l'accreditamento sono puntualmente dettagliati nel successivo articolo 4 (Dispositivo operativo dei requisiti).

In caso di mutamenti di ragione sociale, fusioni, conferimenti o cessioni di ramo di azienda, ovvero in qualsiasi situazione di mutamento, per poter operare un passaggio dell'accreditamento dal vecchio al nuovo soggetto occorre che venga garantita e sia rintracciabile la continuità del nuovo soggetto rispetto al vecchio.

Pertanto, facendo riferimento a quanto previsto dal Codice Civile in materia di fusioni (art. 2504 bis), si richiede che nell'atto costitutivo del nuovo soggetto sia espressamente indicato che tale

¹ Qualora trattasi di soggetto giuridico non tenuto dalla vigente normativa all'adozione di statuto/atto costitutivo, deve essere allegata alla domanda di accreditamento copia della visura camerale.

Qualora trattasi di ente pubblico il cui statuto/atto costitutivo rimandi, per la disciplina delle relative attività, ad altri atti amministrativi e regolamentari, oltre allo statuto/atto costitutivo devono essere allegati alla domanda anche tali atti.

Qualora trattasi di ente che possieda finalità formative e/o orientative in virtù di disposizioni normative regionali e/o nazionali, devono essere indicate con dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante le normative di riferimento.

nuovo soggetto ha acquisito tutte le attrezzature, tutto il personale, tutte le obbligazioni attive e passive del soggetto precedente.

Le Università possono presentare domanda di accreditamento per le proprie Facoltà, o per altre strutture interne all'università previste dallo statuto dell'ateneo, salvo i casi previsti all'ultimo paragrafo del presente articolo (DGR n. 1013/2008).

Nell'ambito delle Istituzioni scolastiche possono presentare domanda di accreditamento gli Istituti scolastici superiori. *Possono altresì presentare domanda gli Istituti scolastici cui facciano riferimento Centri territoriali permanenti (DGR n. 1013/2008).*

Per la realizzazione di progetti formativi, in caso di associazione di più organismi, l'obbligo di accreditamento degli stessi e l'applicazione di quanto previsto nell'articolo 11 della presente direttiva regionale si estende a tutti gli organismi attuatori. Invece, per la realizzazione di progetti di natura non esclusivamente formativa, in caso di associazione di più soggetti, l'obbligo di accreditamento non si estende a tutti i soggetti attuatori ma solo ai soggetti che erogano le attività formative previste nel progetto.

Per soddisfare le esigenze di specifiche attività gli Organismi formativi accreditati hanno facoltà di dotarsi di ulteriori locali a complemento temporaneo, anche ubicati in altra parte del territorio regionale, purché tali locali abbiano le caratteristiche che il dispositivo dei requisiti prevede in relazione all'adeguatezza dei locali. Tali locali devono essere individuati – e la loro disponibilità documentata – in ogni caso prima dell'avvio delle attività.

Non sono soggetti all'accreditamento, limitatamente alle attività ivi indicate:

- i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale. Tali soggetti sono, comunque, tenuti a rispettare le specifiche condizioni attuative definite da parte delle Amministrazioni titolari delle forme di intervento o dell'Amministrazione alla quale è affidata la gestione. Sono equiparati ai datori di lavoro che svolgono attività formative per il proprio personale i consorzi che svolgono attività formative rivolte unicamente ai dipendenti delle proprie consorziate e le aziende raggruppate in ATI che svolgono attività formative rivolte unicamente ai dipendenti delle aziende associate;
- le aziende, per le attività stage e tirocinio che in esse vengono realizzate;
- le strutture che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di assistenza tecnica e di ricerca, limitatamente a tali servizi;
- *gli istituti scolastici, per le attività di Istruzione e Formazione Tecnico Superiore (IFTS) e per le attività formative rivolte ai propri studenti esclusivamente finalizzate a prevenire la dispersione scolastica (tale disposizione vale anche per gli istituti scolastici raggruppati in ATS limitatamente agli allievi degli Istituti interessati) (DGR n. 1013/2008);*
- i soggetti che realizzano interventi di educazione degli adulti di carattere non formale, ancorché tali interventi siano valutabili in termini di crediti formativi all'interno di ulteriori interventi di carattere formale svolti da organismi accreditati, in coerenza con le normative di riferimento in materia di riconoscimento di crediti che si andranno definendo a livello nazionale e regionale;
- *le Università limitatamente alle attività di formazione istituzionale rivolte ad utenti che beneficiano di voucher, alle attività di Istruzione e Formazione Tecnico Superiore (IFTS), alle attività istituzionali aggiuntive, in particolare quelle a carattere innovativo e/o sperimentale, di cui alla "Scheda Università" approvata dal comitato nazionale del QSN (DGR n. 1013/2008).*

4. Dispositivo operativo dei requisiti per l'accreditamento degli organismi formativi

Coerentemente con il percorso di semplificazione in atto a livello nazionale per la revisione del D.M. 166/2001, la struttura del dispositivo viene semplificata attraverso l'adozione del concetto di "requisito minimo", quale condizione necessaria e sufficiente per ottenere l'accreditamento. Sono stati individuati 9 requisiti minimi attinenti l'organismo, articolati in 4 criteri relativi a:

la struttura organizzativa ed amministrativa
la struttura logistica
le relazioni
le performance

Per ciascuno dei requisiti minimi sono state individuate oltre al contenuto del requisito stesso, anche:

- a. tipologie di evidenze minime, ovvero la documentazione o il tipo di situazione che dimostra il possesso del requisito da parte dell'organismo;
- b. modalità minime di verifica documentale, ovvero le modalità con cui le evidenze prodotte dall'organismo vengono verificate dall'amministrazione attraverso la documentazione;
- c. modalità minime di verifica diretta, ovvero le modalità con cui le evidenze prodotte dall'organismo vengono verificate dall'amministrazione attraverso accertamento diretto;
- d. indicazioni minime per il mantenimento, ovvero gli adempimenti a cura dell'organismo e le relative verifiche a cura dell'amministrazione rispettivamente per dimostrare e per accertare il mantenimento nel tempo del requisito minimo.

Nella tabella che segue sono elencati i requisiti minimi previsti, articolati nei quattro criteri.

Critério	Requisito minimo
<i>I. la struttura organizzativa ed amministrativa</i>	I.1 Natura e finalità statutaria dell'organismo
	I.2 Situazione economico-finanziaria dell'organismo
	I.3 Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate
	I.4 Organizzazione dei processi di progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi erogati
<i>II. la struttura logistica</i>	II.1 Disponibilità e adeguatezza locali, arredi attrezzature
<i>III. le relazioni</i>	III.1 Sistema di relazioni con il contesto locale
<i>IV. le performance</i>	IV.1 Livello di efficienza progettuale
	IV.2 Livello di abbandono
	IV.3 Livello successo formativo

Per alcuni dei requisiti individuati, è stata prevista una soglia ulteriore rispetto a quella minima, il cui raggiungimento determina la formazione di un credito a disposizione dell'organismo per il mantenimento dell'accREDITAMENTO.

DEFINIZIONI DELLE ESPRESSIONI UTILIZZATE

Organismo di nuova costituzione

- a) in caso di accreditamento per lo svolgimento di attività finanziata, sono organismi di nuova costituzione quelli che non hanno attività delle quali nell'ultimo anno solare precedente la presentazione della domanda di accreditamento siano stati presentati e revisonati i rendiconti;
- b) in caso di accreditamento per lo svolgimento di attività riconosciuta, sono organismi di nuova costituzione quelli che non hanno attività riconosciute conclusesi nell'ultimo anno solare precedente la presentazione della domanda di accreditamento.

Allievi formati

partecipanti ad attività formativa che:

- nel caso di percorsi finalizzati al conseguimento di qualifica professionale o specializzazione, hanno conseguito un attestato di qualifica o specializzazione;
- nel caso di percorsi non finalizzati al conseguimento di qualifica o specializzazione, hanno partecipato a tutto il percorso formativo, o almeno al 70% di esso.

Nel Data Base FSE il dato coincide con quello degli “Allievi Qualificati”, inteso in senso generale come dato relativo ai partecipanti che conseguono lo specifico attestato/certificato previsto quale obiettivo dell'intervento (che non necessariamente si identifica con la qualifica professionale).

Avvio dell'attività formativa

si intende primo giorno di erogazione ai partecipanti dell'attività formativa.

Criterio I: la struttura organizzativa ed amministrativa dell'organismo

Requisito I.1: Natura e finalità statutaria dell'ORGANISMO

Istruttoria di accreditamento					
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	indicazioni per mantenimento	
lo statuto/atto costitutivo deve esplicitamente prevedere tra le finalità lo svolgimento di attività formativa	copia dello statuto/atto costitutivo	verifica su copia dello statuto/atto costitutivo	non previste	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà annuale da parte del legale rappresentante che attesta l'assenza di mutamenti dello statuto/atto costitutivo	

Requisito I.2: Situazione economico-finanziaria dell'ORGANISMO

Istruttoria di accreditamento				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	indicazioni per mantenimento
I.2.1 l'organismo non deve trovarsi in nessuna delle seguenti situazioni: stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né deve esservi in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni	dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito	Verifica della correttezza della dichiarazione	verifica almeno a campione, con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa, attraverso l'acquisizione del certificato del Tribunale - Sezione fallimentare.	Rinnovo periodico dell' autocertificazione (secondo il periodo di validità stabilito dalla normativa di riferimento) La verifica sui rinnovi avviene con le medesime modalità della verifica effettuata in fase di istruttoria accreditamento
I.2.2 nei confronti del legale rappresentante: - non deve essere stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea che incidono sulla moralità professionale; - non deve essere stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati indicati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di servizi; - non devono essere pendenti misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), da ultimo modificata dal decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), da ultimo modificata dalla legge 24 luglio 1993, n.	dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito	Verifica della correttezza della dichiarazione	verifica almeno a campione, con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa, attraverso l'acquisizione - effettuata direttamente dall'amministrazione regionale alle scadenze previste - del certificato del Casellario giudiziario acquisito	Rinnovo periodico dell' autocertificazione (secondo il periodo di validità stabilito dalla normativa di riferimento) La verifica sui rinnovi avviene con le medesime modalità della verifica effettuata in fase di istruttoria accreditamento

256.	<p>I.2.3 Rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro</p>	dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito	Verifica della correttezza della dichiarazione	verifica almeno a campione, con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa, attraverso l'acquisizione dei certificati di regolarità contributiva rilasciati dall'INPS, dall'INAIL, da altri istituti competenti	Rinnovo periodico dell' autocertificazione (secondo il periodo di validità stabilito dalla normativa di riferimento) La verifica sui rinnovi avviene con le medesime modalità della verifica effettuata in fase di istruttoria accreditamento
I.2.4 Rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale.	dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito	Verifica della correttezza della dichiarazione	verifica almeno a campione, con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa, attraverso l'acquisizione del Certificato di Assenza di pendenze tributarie rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e Liberatoria amministrativa rilasciata dall'Ufficio della Riscossione delle Imposte	rinnovo periodico dell' autocertificazione (secondo il periodo di validità stabilito dalla normativa di riferimento) La verifica sui rinnovi avviene con le medesime modalità della verifica effettuata in fase di istruttoria accreditamento.	
I.2.5 Esistenza di bilancio di esercizio riclassificato in base alla normativa europea recepita nell'ordinamento italiano o comunque secondo una modulistica predefinita di riclassificazione	Certificazione dei dati di bilancio inseriti nel sistema informativo regionale, redatta su modulistica regionale e sottoscritta da un revisore contabile iscritto all'albo. Per gli Istituti scolastici la certificazione può essere sottoscritta da un revisore di nomina MIUR o MEF (DGR n. 910/2009)	non previste	verifica almeno a campione della corrispondenza tra i dati contenuti nel sistema informativo regionale e quelli registrati nel documento	Inserimento dei dati di bilancio nel sistema informativo della Regione ed invio della certificazione del revisore contabile, redatta su modulistica regionale, entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno precedente (DGR n. 401/2008)	

Requisito I.3: Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate Ogni figura professionale non può svolgere più di due funzioni all'interno dello stesso organismo formativo accreditato e non può prestare la propria opera professionale, riferita alle funzioni sotto indicate (ad eccezione della funzione I.3.5), per più di un organismo formativo accreditato (deroga per Consorzi stabili: la figura professionale può in ogni caso prestare la propria opera professionale per un solo Consorzio).

PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE: successivamente all'ottenimento dell'accREDITAMENTO, le Istituzioni scolastiche dovranno definire i criteri per l'utilizzo del personale interno in accordi sindacali stipulati con le RSU (DGR n. 1013/2008).

contenuto del requisito	Istruttoria di accreditamento			indicazioni per mantenimento
	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	
<p>I.3.1 Presidio della funzione di direzione dell'organismo da parte di almeno una persona con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deve svolgere la funzione in maniera continuata ed esclusiva - deve essere legata all'organismo mediante rapporto di lavoro o mandato che copra un arco temporale continuativo di almeno 12 mesi; - deve possedere: <ul style="list-style-type: none"> Ø diploma di laurea + almeno 2 anni di esperienza in attività di pianificazione strategica e/o gestione delle risorse umane <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø diploma di scuola superiore + almeno 3 anni di esperienza in attività di pianificazione strategica e/o gestione delle risorse umane nel settore della formazione e/o dell'orientamento e/o del mercato del lavoro, <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø diploma di scuola superiore + almeno 5 anni di esperienza in attività di pianificazione strategica e/o gestione delle risorse umane in settori diversi <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø un titolo di scuola dell'obbligo + almeno 5 anni di esperienza in attività di pianificazione strategica e/o 	<p>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte della persona che presidia la funzione di direzione, che attesta il possesso del requisito in tutte le sue componenti + curriculum vitae</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>verifica con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa.</p>	<p>§ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà annuale da parte del legale rappresentante che attesta l'assenza di mutamenti nel presidio della funzione</p> <p>§ copia dell' attestazione/i rilasciata/e dall'organismo formativo, da inviare all'amministrazione, relative alla partecipazione nell'arco di un biennio ad almeno un'attività formativa² della durata non inferiore a 30 ore per l'aggiornamento delle competenze relative a caratteristiche ed evoluzioni della formazione professionale con particolare riferimento al sistema regionale;</p> <p>Alla verifica documentale della correttezza della dichiarazione, si aggiungono verifiche almeno a campione di accertamento diretto della veridicità della dichiarazione</p>

² L'attività formativa, che può essere realizzata anche attraverso moduli/unità formative realizzate in tempi e contesti diversi, ciascuno della durata non inferiore alle 4 ore, deve rispettare una delle seguenti condizioni: a) essere organizzata direttamente dalla Amministrazione regionale o dalle Amministrazioni provinciali; b) essere validata dalle Amministrazioni regionale/ provinciali sulla base di criteri che prevedano, tra l'altro, la rispondenza dei contenuti formativi rispetto all'evoluzione del sistema regionale e nazionale di formazione professionale nel quadro del lifelong learning.

<p>gestione delle risorse umane nel settore della formazione/dell'orientamento/del mercato del lavoro</p> <p>- non deve avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati contro la P.A. o per reati di natura amministrativo-finanziaria.</p>			<p>verifica almeno a campione, con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa, attraverso l'acquisizione - effettuata direttamente dall'amministrazione regionale alle scadenze previste - del certificato del Casellario giudiziario acquisito</p>	<p>attraverso audit in loco</p> <p>La verifica avviene con le medesime modalità della verifica effettuata in fase di istruttoria accreditamento</p>
---	--	--	---	---

contenuto del requisito	Istruttoria di accreditamento			indicazioni per mantenimento
	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	
<p>I.3.2 Presidio della funzione di gestione amministrativa e finanziaria dell'organismo da parte di almeno una persona con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deve svolgere la funzione in maniera continuata ed esclusiva; - deve essere legata all'organismo mediante rapporto di lavoro che copra un arco temporale continuativo di almeno 12 mesi; - deve possedere <ul style="list-style-type: none"> Ø diploma di laurea + almeno 2 anni di esperienza lavorativa nella gestione amministrativa di risorse finanziarie pubbliche, oppure Ø un titolo di scuola superiore + almeno 3 anni di esperienza lavorativa nella gestione amministrativa di risorse finanziarie pubbliche <p>IN CASO DI ORGANISMI CHE SVOLGONO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITÀ RICONOSCIUTE DI CUI ALL'ART. 17 DELLA L.R. 32/2002: in alternativa all'esperienza nella gestione amministrativa di risorse finanziarie pubbliche è richiesta esperienza nella gestione amministrativa ed economica di attività riconosciute di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), della l.r. 32/2002</p> <ul style="list-style-type: none"> - non deve avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati contro la P.A. o per reati di natura amministrativo-finanziaria 	<p>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte della persona che presidia la funzione di gestione amministrativa e finanziaria, che attesta il possesso del requisito in tutte le sue componenti + curriculum vitae</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>verifica con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa.</p> <p>verifica almeno a campione, con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa, attraverso l'acquisizione - effettuata direttamente dall'amministrazione regionale alle scadenze previste - del certificato del Casellario giudiziario acquisito</p>	<p>§ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà annuale da parte del legale rappresentante che attesta l'assenza di mutamenti nel presidio della funzione</p> <p>§ copia delle attestazione/i rilasciate dall'organismo formativo, da inviare all'amministrazione, relative alla partecipazione nell'arco di un biennio ad almeno un'attività formativa¹ della durata non inferiore a 30 ore per l'aggiornamento delle competenze nella gestione di progetti finanziati con risorse FSE ed in generale con risorse pubbliche;</p> <p>Alla verifica documentale della correttezza della dichiarazione, si aggiungono verifiche almeno a campione di accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p> <p>La verifica avviene con le medesime modalità della verifica effettuata in fase di istruttoria accreditamento</p>

¹ L'attività formativa, che può essere realizzata anche attraverso moduli/unità formative realizzate in tempi e contesti diversi, ciascuno della durata non inferiore alle 4 ore, deve rispettare una delle seguenti condizioni: a) essere organizzata direttamente dalla Amministrazione regionale o dalle Amministrazioni provinciali; b) essere validata dalle Amministrazioni regionale/ provinciali sulla base di criteri che prevedano, tra l'altro, la rispondenza dei contenuti formativi rispetto all'evoluzione del sistema regionale e nazionale di gestione dei progetti finanziati con risorse FSE ed in generale con risorse pubbliche.

contenuto del requisito	Istruttoria di accreditamento			indicazioni per mantenimento
	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	
<p>I.3.4 Presidio della funzione di coordinamento da parte di almeno una persona con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deve svolgere la funzione in maniera continuata ed esclusiva; - deve essere legata all'organismo mediante rapporto di lavoro che copra un arco temporale di almeno 12 mesi; - deve possedere un diploma di scuola superiore + almeno 3 anni di esperienza nel coordinamento di attività e progetti nel campo dello sviluppo e della formazione delle risorse umane e/o nel campo degli interventi pedagogici ed educativi - non deve avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati contro la P.A. o per reati di natura amministrativo-finanziaria. 	<p>dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte della persona che presidia la funzione di coordinamento, che attesta il possesso del requisito in tutte le sue componenti + curriculum vitae</p>	<p>verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>verifica con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa.</p> <p>verifica almeno a campione, con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa, attraverso l'acquisizione - effettuata direttamente dall'amministrazione regionale alle scadenze previste - del certificato del Casellario giudiziario acquisito</p>	<p>dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà annuale da parte del legale rappresentante che attesta l'assenza di mutamenti nel presidio della funzione. Alla verifica documentale della correttezza della dichiarazione, si aggiungono verifiche almeno a campione di accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p> <p>la verifica avviene con le medesime modalità della verifica effettuata in fase di istruttoria accreditamento</p>

Istruttoria di accreditamento				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	indicazioni per mantenimento
Successivamente alla formale approvazione degli standard inerenti il sistema regionale delle competenze diventerà attivo anche il seguente ulteriore parametro nell'ambito del requisito I.3: Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate - L'attivazione della figura verrà comunicata agli Organismi Formativi con atto del competente Settore Regionale (DGR n. 910/2009)				
<p>I.3.5 Presidio dei processi di valutazione degli apprendimenti da parte di una persona:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il cui nominativo è presente nell'elenco regionale delle persone in possesso della specifica certificazione di competenze professionali conseguito a seguito di specifico percorso formativo e del superamento del relativo esame finale; - che deve essere legata all'organismo mediante rapporto di lavoro che garantisca la disponibilità effettiva della funzione negli interventi formativi realizzati dall'organismo; - che non deve avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati contro la P.A. o per reati di natura amministrativo 	<p>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte della persona che presidia la funzione di dichiarazione, che attesta il possesso del requisito in tutte le sue componenti + curriculum vitae</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>verifica con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa.</p> <p>verifica almeno a campione, con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa, attraverso l'acquisizione - effettuata direttamente dall'amministrazione regionale alle scadenze previste - del certificato del Casellario giudiziario acquisito</p>	<p>dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà annuale da parte del legale rappresentante che attesta l'assenza di mutamenti nel presidio della funzione. Alla verifica documentale della correttezza della dichiarazione, si aggiungono verifiche almeno a campione di accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p> <p>la verifica avviene con le medesime modalità della verifica effettuata in fase di istruttoria accreditamento</p>

Requisito I.4: Organizzazione dei processi di progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi erogati

contenuto del requisito	Istruttoria di accreditamento			indicazioni per mantenimento
	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	
<p>Conseguimento - entro 1 anno dal conseguimento dell'accREDITamento - di certificazione di qualità, secondo le seguenti specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La certificazione deve essere rilasciata da Enti o Gruppi di Valutatori accreditati SINCERT o riconosciuti dagli accordi stabiliti nel documento europeo di mutuo riconoscimento o similari, secondo uno dei seguenti modelli: ISO UNI 9001:2000 o 9000:2000 , EFQM e CAF per le Pubbliche Amministrazioni (DGR n. 910/2009) • Nel Manuale di Gestione della Qualità (ISO UNI) o nei Documenti di Formalizzazione della Gestione Qualità (EFQM o CAF) deve essere individuata una specifica procedura organizzativa di gestione dedicata alla "Rendicontazione di attività orientative/formative finanziate con fondi pubblici" (tale procedura non è richiesta agli organismi che svolgono esclusivamente attività riconosciute di cui all'art. 17 della l.r. 32/2002) (DGR n. 910/2009) • Il Sistema qualità deve inoltre specificatamente prevedere la formalizzazione della gestione del processo di valutazione degli apprendimenti e di rilascio della dichiarazione degli apprendimenti. • La certificazione deve riguardare la progettazione ed erogazione di servizi formativi. 	<p>Antecedentemente al conseguimento della certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dichiarazione di impegno al conseguimento della certificazione entro la scadenza prevista, sottoscritta dal legale rappresentante. <p>Successivamente al conseguimento della certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • copia della certificazione rilasciata dall'Ente certificatore 	<p>Antecedentemente al conseguimento della certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica della correttezza della dichiarazione <p>Successivamente al conseguimento della certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica della correttezza della certificazione 	<p>non previste</p> <p>Successivamente al conseguimento della certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica a campione, con accertamento diretto sui documenti relativi al sistema qualità (manuale, procedure etc.) 	<p>Successivamente al conseguimento della certificazione, invio dei verbali di audit afferenti la visita in loco (sorveglianza o rinnovo) rilasciati dagli Enti di certificazione.</p> <p>La verifica avviene con le medesime modalità della verifica effettuata in fase di istruttoria accreditamento (DGR n. 401/2008)</p>

Critero II: la struttura logistica dell'organismo

Requisito II.1: Disponibilità e adeguatezza locali, arredi attrezzature

contenuto del requisito	Istruttoria di accreditamento			indicazioni per mantenimento
	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	
<p>II.1.1 Il "set minimo" di locali (locali uso ufficio + aula didattica e relativi servizi) in disponibilità dell'organismo ed adibiti alle attività formative deve avere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avere una superficie netta complessiva di almeno 100 mq³, comprensiva di servizi igienici, dei quali <ul style="list-style-type: none"> Ø almeno 30 mq di locali per ufficio ad uso esclusivo e localizzati nel medesimo luogo Ø almeno 1 aula didattica ad uso esclusivo di almeno 24 mq - essere collocato nella medesima provincia toscana - garantire la visibilità all'esterno e l'identificabilità dei locali (anche attraverso indicazioni grafiche per il pubblico) 	<p>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>verifica con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>	<p>Rinnovo periodico della dichiarazione resa (secondo il periodo di validità stabilito dalla normativa di riferimento per ciascuna delle tipologie di dichiarazioni sostitutive richieste)</p> <p>Alla verifica documentale della correttezza della dichiarazione, si aggiungono verifiche almeno a campione di accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>
<p>II.1.2 La disponibilità dei locali deve essere garantita da titolo di proprietà oppure da uno dei seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø contratto di locazione Ø contratto di comodato <p>Limitatamente all'aula didattica può essere prodotta a garanzia della disponibilità anche una convenzione, purché sia chiaramente indicato che l'aula viene concessa in uso esclusivo.</p> <p>Tali atti devono riportare l'indicazione della metratura di ciascuno dei locali, i dati identificativi del fornitore, la garanzia di una disponibilità esclusiva di durata almeno triennale.</p>	<p>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>verifica con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>	<p>Qualora la disponibilità non sia in forza di un titolo di proprietà, rinnovo periodico del contratto di locazione oppure del contratto di comodato o della convenzione in corrispondenza della scadenza di ogni contratto e conseguente rinnovo della dichiarazione.</p> <p>Alla verifica documentale della correttezza della dichiarazione, si aggiungono verifiche almeno a campione di accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>

³ Con possibilità di un margine di tolleranza del 10%.

Istruttoria di accreditamento				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	indicazioni per mantenimento
<p>II.1.3 In tutti i locali in disponibilità dell'organismo deve essere garantito il rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 81/2008 ed eventuali successive modifiche), della normativa in materia di prevenzione incendi, della normativa antinfortunistica (DGR n. 401/2008)</p>	<p>Dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito e nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avvenuta elaborazione della relazione sulla valutazione dei rischi da parte del responsabile della sicurezza e del piano di sicurezza; - nominativo del medico competente; - nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione di misure di prevenzione incendi (nominativi del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione); - possesso certificato prevenzione incendi; - possesso verbali di collaudo e di verifica periodica degli impianti. 	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>verifica con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>	<p>rinnovo periodico della dichiarazione resa (secondo il periodo di validità stabilito dalla normativa di riferimento per ciascuna delle tipologie di dichiarazioni sostitutive richieste)</p> <p>Alla verifica documentale della correttezza della dichiarazione, si aggiungono verifiche almeno a campione di accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>
<p>II.1.4 L'organismo deve avere la disponibilità dei seguenti arredi e attrezzature:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø 1 PC collegato ad Internet con linea ISDN, dedicato all'amministrazione Ø 1 stampante Ø 1 datashow Ø linea telefonica di rete fissa dedicata per gli uffici Ø Sito internet <p>L'aula deve essere arredata con almeno</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø 12 postazioni di lavoro (tavoli, sedie) Ø una lavagna (luminosa/ a fogli mobili) 	<p>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>verifica con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>	<p>rinnovo periodico della dichiarazione resa (secondo il periodo di validità stabilito dalla normativa di riferimento per ciascuna delle tipologie di dichiarazioni sostitutive richieste)</p> <p>Alla verifica documentale della correttezza della dichiarazione, si aggiungono verifiche almeno a campione di accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>

Istruttoria di accreditamento				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	indicazioni per mantenimento
<p>II.1.5 La disponibilità di arredi e attrezzature deve essere garantita per almeno 1 anno da titolo di proprietà oppure da (DGR n. 401/2008):</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø contratto di locazione, oppure Ø contratto di comodato, oppure Ø convenzione uso esclusivo <p>che riporti almeno la descrizione del/dei beni e i dati identificativi del fornitore.</p>	<p>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>verifica con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>	<p>Qualora la disponibilità non sia in forza di un titolo di proprietà rinnovo periodico del contratto di locazione oppure del contratto di comodato oppure della convenzione in corrispondenza della scadenza di ogni contratto/convenzione e conseguente rinnovo della dichiarazione. Alla verifica documentale della correttezza della dichiarazione, si aggiungono verifiche a campione di accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>
<p>II.1.6 Deve essere garantita la verificabilità e l'accessibilità sia dei locali che delle attrezzature</p>	<p>Dichiarazione di disponibilità del soggetto proprietario (o comunque del soggetto titolato a dare tale disponibilità) a consentire sopralluoghi.</p>	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>verifica con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>	<p>Rinnovo periodico della dichiarazione resa (secondo il periodo di validità stabilito dalla normativa di riferimento per ciascuna delle tipologie di autocertificazioni richieste) Alla verifica documentale della correttezza della dichiarazione, si aggiungono verifiche a campione di accertamento diretto della veridicità della dichiarazione attraverso audit in loco</p>

Critério III: le relazioni

Requisito III.1: Sistema di relazioni

contenuto del requisito	Istruttoria di accreditamento			indicazioni per mantenimento
	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	
<p>L'organismo deve aver realizzato e/o collaborato negli ultimi tre anni alla realizzazione di indagini/analisi finalizzate a rilevare l'andamento/evoluzione del mercato del lavoro a livello regionale e/o sub-regionale e/o settoriale e ad individuare le esigenze ed i fabbisogni formativi.</p> <p>PER ORGANISMI ESISTENTI: qualora le attività formative svolte in passato abbiano riguardato lo sviluppo di professionalità in specifico/i settore/i economico/i (o specifico/i sub-settore/i all'interno di questo/i), le indagini/analisi devono riguardare tale/i settore/i.</p>	<p>Dichiarazione da parte del legale rappresentante che attesta per ciascuna indagine/analisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il titolo, - la data di pubblicazione, - il formato con cui l'indagine/analisi è disponibile - l'eventuale ambito (territoriale e/o settoriale) interessato dall'indagine/analisi 	<p>Verifica della correttezza della dichiarazione</p>	<p>verifica a campione, con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa, attraverso il riscontro con l'originale di ciascuna delle indagini/analisi</p>	<p>Nell'arco di tempo di tre anni, realizzazione o collaborazione alla realizzazione di nuove indagini/analisi o aggiornamento di indagini/analisi esistenti</p> <p>PER ORGANISMI ESISTENTI: qualora le attività formative svolte in passato abbiano riguardato lo sviluppo di professionalità in specifico/i settore/i economico/i (o specifico/i sub-settore/i all'interno di questo/i), le indagini/analisi devono riguardare tale/i settore/i</p>

Criterion IV: the performance of the organism

The requirements relative to this criterion are requested for the average of all activities reported and revised in the *ultimo anno solare* preceding the presentation of the accreditation request/verification of maintenance (cf. the definition of "organism of new constitution"). In the case of *realizzazione di attività riconosciute* the requirements IV.2 and IV.3 are requested for the average of all recognized activities realized by the organism in the *ultimo anno solare* preceding the presentation of the accreditation request/verification of maintenance.

Requirement IV.1: Level of project efficiency

The requirement is not applicable to:

- organisms of new constitution;
- organisms that have performed in the past only recognized activities ex art. 17 L.R.T. 32/02.

Istruttoria di accreditamento					
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	indicazioni per mantenimento	soglia per acquisizione di credito aggiuntivo
Il valore del rapporto tra importo complessivo rendicontato e revisionato ed importo complessivo approvato (o ultima variazione approvata) per la media di tutte le attività finanziate con risorse pubbliche realizzate dall'organismo deve essere uguale o superiore a 0,85	Dati inseriti nel sistema informativo regionale (db FSE)	Verifica su db FSE	non previste	Il valore del rapporto tra importo complessivo rendicontato e revisionato ed importo complessivo approvato (o ultima variazione approvata) per la media di tutte le attività finanziate con risorse pubbliche realizzate dall'organismo deve essere uguale o superiore a 0,85. Verifica tramite estrazione dei dati dal db FSE	Il valore del rapporto tra importo complessivo rendicontato e revisionato ed importo complessivo approvato (o ultima variazione approvata) per la media di tutte le attività finanziate con risorse pubbliche realizzate dall'organismo deve essere uguale o superiore a 0,93. Verifica tramite estrazione dei dati dal db FSE

Requisito IV.2: Livello di abbandono

Il requisito non è applicabile agli organismi di nuova costituzione.

Istruttoria di accreditamento					
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	indicazioni per mantenimento	soglia per acquisizione di credito aggiuntivo
<p>Il valore del rapporto tra numero di partecipanti che risultano tali alla conclusione dell'attività (inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: a) sono rientrati nel sistema scolastico, b) hanno trovato un'occupazione) e numero di partecipanti che risultavano in avvio dell'attività (cfr definizione) deve essere uguale o superiore a 0,70.</p> <p>Limitatamente ai percorsi di formazione continua: il valore del rapporto tra numero di partecipanti che risultano tali alla conclusione dell'attività (inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: a) sono rientrati nel sistema scolastico, b) hanno trovato un'occupazione) e numero di partecipanti che risultavano in avvio dell'attività (cfr definizione) deve essere uguale o superiore a 0,50.</p>	Dati inseriti nel sistema informativo regionale (db FSE)	Verifica su db FSE	non previste	<p>Il valore del rapporto tra numero di partecipanti che risultano tali alla conclusione dell'attività (inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: a) sono rientrati nel sistema scolastico, b) hanno trovato un'occupazione) e numero di partecipanti che risultavano in avvio dell'attività (cfr definizione) deve essere uguale o superiore a 0,70.</p> <p>Limitatamente ai percorsi di formazione continua: il valore del rapporto tra numero di partecipanti che risultano tali alla conclusione dell'attività (inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: a) sono rientrati nel sistema scolastico, b) hanno trovato un'occupazione) e numero di partecipanti che risultavano in avvio dell'attività (cfr definizione) deve essere uguale o superiore a 0,50.</p> <p>Verifica tramite estrazione dei dati dal db FSE.</p>	<p>Il valore del rapporto tra numero di partecipanti che risultano tali alla conclusione dell'attività (inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: a) sono rientrati nel sistema scolastico, b) hanno trovato un'occupazione) e numero di partecipanti che risultavano in avvio dell'attività (cfr definizione) deve essere uguale o superiore a 0,85.</p> <p>Limitatamente ai percorsi di formazione continua: il valore del rapporto tra numero di partecipanti che risultano tali alla conclusione dell'attività (inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: a) sono rientrati nel sistema scolastico, b) hanno trovato un'occupazione) e numero di partecipanti che risultavano in avvio dell'attività (cfr definizione) deve essere uguale o superiore a 0,75.</p>

Requisito IV.3: Livello successo formativo

Il requisito non è applicabile agli organismi di nuova costituzione.

Istruttoria di accreditamento					
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	indicazioni per mantenimento	soglia per acquisizione di credito aggiuntivo
<p>Il valore del rapporto tra numero di partecipanti formati - inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: i) sono rientrati nel sistema scolastico, ii) hanno trovato un'occupazione - e numero di partecipanti che risultavano in avvio dell'attività deve essere uguale o superiore 0,70.</p> <p>Limitatamente ai percorsi di formazione continua: il valore del rapporto tra numero di partecipanti formati - inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: i) sono rientrati nel sistema scolastico, ii) hanno trovato un'occupazione - e numero di partecipanti che risultavano in avvio dell'attività deve essere uguale o superiore 0,50</p>	Dati inseriti nel sistema informativo regionale (db FSE)	Verifica su db FSE	non previste	<p>Il valore del rapporto tra numero di partecipanti formati - inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: i) sono rientrati nel sistema scolastico, ii) hanno trovato un'occupazione - e numero di partecipanti che risultavano in avvio dell'attività deve essere uguale o superiore 0,70.</p> <p>Limitatamente ai percorsi di formazione continua: il valore del rapporto tra numero di partecipanti formati - inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: i) sono rientrati nel sistema scolastico, ii) hanno trovato un'occupazione - e numero di partecipanti che risultavano in avvio dell'attività deve essere uguale o superiore 0,50.</p> <p>Verifica tramite estrazione dei dati dal db FSE.</p>	<p>Il valore del rapporto tra numero di partecipanti formati - inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: i) sono rientrati nel sistema scolastico, ii) hanno trovato un'occupazione - e numero di partecipanti che risultavano in avvio dell'attività deve essere uguale o superiore 0,85.</p> <p>Limitatamente ai percorsi di formazione continua: il valore del rapporto tra numero di partecipanti formati - inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: i) sono rientrati nel sistema scolastico, ii) hanno trovato un'occupazione - e numero di partecipanti che risultavano in avvio dell'attività deve essere uguale o superiore 0,75.</p>

5. Rilascio dell'accreditamento

Gli Organismi formativi accedono alle procedure di accreditamento tramite domanda presentata alla Regione Toscana.

Il procedimento per l'accreditamento ha una durata massima di 60 giorni.

L'istanza di accreditamento viene accolta e l'accreditamento concesso nel caso in cui tutti gli indici soglia previsti nel dispositivo operativo in riferimento ai requisiti necessari per l'accesso siano rispettati (cfr. Articolo 4 Dispositivo operativo dei requisiti). Il sistema di valutazione dell'istanza di accreditamento non prevede attribuzione di alcun punteggio connesso a tali requisiti minimi di ingresso (sistema ON/OFF).

Per espletare le diverse fasi operative del procedimento la Regione si avvale di soggetto esterno individuato tramite gara di appalto (d'ora in avanti "soggetto terzo"). Tale soggetto svolge le attività secondo le direttive ed il controllo regionale. Propone alla Regione gli esiti dell'istruttoria che vengono decisi ed adottati con decreto del dirigente regionale competente.

Sulla base degli esiti delle istruttorie di accreditamento è istituito l'elenco regionale degli organismi pubblici e privati accreditati per svolgere attività di formazione.

5.1 Procedura di accreditamento

La domanda di accreditamento è presentata dall'Organismo formativo al competente Settore della *Direzione Generale Politiche formative, Beni e attività culturali* della Regione Toscana, a partire dalla data in cui viene reso disponibile il formulario online necessario per la predisposizione della domanda stessa.

A partire da tale data, le domande di accreditamento possono essere presentate in qualsiasi momento.

Sono in ogni caso inammissibili le domande di accreditamento presentate da Organismi che abbiano un qualsiasi rapporto – in qualità di controllati o controllori - con il Soggetto terzo che cura il servizio di accreditamento per conto della Regione.

La Regione al ricevimento della domanda di accreditamento la protocolla e la trasmette al soggetto terzo.

Il soggetto terzo effettua su ciascuna domanda di accreditamento:

- (a) una verifica di ammissibilità dell'organismo candidato, ovvero: esame dello statuto/atto costitutivo al fine di verificare la presenza delle finalità di formazione;
- (b) una verifica istruttoria nella quale viene esaminata la conformità della documentazione prodotta e la corrispondenza con i requisiti del dispositivo operativo;
- (c) una verifica in loco presso l'organismo per gli opportuni accertamenti e verifiche da parte di un team di esperti (almeno 2).

Al termine delle verifiche il soggetto terzo consegna all'organismo formativo verificato e trasmette alla Regione il relativo verbale di verifica, comprendente eventuali osservazioni tecniche finalizzate al miglioramento dell'organismo. Sulla base del verbale la Regione, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di accreditamento, decide dell'accreditamento dell'organismo mediante decreto del dirigente del competente Settore della *Direzione Generale Politiche formative, Beni e attività culturali*.

Relativamente alla verifica in loco di cui al punto (c), il soggetto terzo è tenuto a comunicare per iscritto a ciascun organismo almeno 10 giorni prima la realizzazione della verifica stessa:

- q la data di effettuazione della verifica in loco;
- q i nominativi dei propri operatori che effettueranno tale verifica e, tra questi, il responsabile del team;
- q gli obiettivi e l'ampiezza della verifica (intesa come localizzazione fisica, unità organizzative, attività e processi interessati, periodo di tempo richiesto), i criteri secondo i quali verrà effettuata la verifica (requisiti e procedure di riferimento).

Qualora per cause di forza maggiore, debitamente documentate, l'organismo formativo avesse la necessità di spostare la data programmata per la verifica in loco, deve farne tempestiva richiesta al soggetto terzo. Tale facoltà è esercitabile per una sola volta.

L'irreperibilità dei responsabili di un organismo che renda impossibile agli operatori del soggetto terzo l'individuazione di una data per l'effettuazione della verifica di cui al punto (c) sopra citato, determina il rigetto della domanda di accreditamento.

In caso di rigetto della domanda, l'organismo formativo non può presentare una nuova domanda prima di sei mesi dal provvedimento.

In caso di rigetto della domanda per due volte, l'organismo non può presentare una nuova domanda prima di due anni dalla data del secondo provvedimento di rigetto.

Qualora un organismo, che non abbia ottenuto l'accreditamento, pubblicizzi se stesso come organismo accreditato dalla Regione Toscana incorrerà nel divieto di presentare domanda di accreditamento nei due anni successivi.

5.2 Comunicazione e gestione delle variazioni

Qualora l'organismo formativo subisca variazioni - rispetto ai dati forniti in fase di presentazione della domanda di accreditamento o successivamente ad essa - relativamente alle strutture ed ai relativi indirizzi, alla figura del legale rappresentante, alle figure che ricoprono la funzione di direzione, la funzione di gestione amministrativa e finanziaria, la funzione amministrativa, la funzione di coordinamento delle attività e di dichiarazione/certificazione delle competenze, tali variazioni devono essere comunicate dall'organismo, con lettera raccomandata A.R., alla Regione e contestualmente al soggetto terzo che gestisce il servizio di accreditamento per la Regione.

Inoltre, l'organismo dovrà inviare al soggetto terzo anche tutta la documentazione relativa alle modifiche intervenute, ovvero:

- nel caso di modifica di strutture e indirizzi l'organismo, oltre a comunicare i nuovi recapiti, dovrà inviare le dichiarazioni relative alla sicurezza, alla disponibilità ai sopralluoghi nei locali ed ai titoli di disponibilità;
- nel caso di variazione del legale rappresentante, l'organismo dovrà inviare la dichiarazione che attesti il possesso del requisito I.2.2 di cui all'articolo 4 "Dispositivo operativo dei requisiti";
- nel caso di variazione di una o più figure che presidiano le funzioni di direzione, di gestione amministrativa e finanziaria, di amministrazione, di coordinamento, di dichiarazione/certificazione delle competenze, l'organismo dovrà inviare la dichiarazione che attesti l'assenza di condanne passate in giudicato e copia del curriculum della/e nuova/e figura/e.

6. Accredитamento e sistemi certificati/accreditati di gestione della qualità

Se non già posseduto al momento dell'accréditamento, gli organismi formativi dovranno acquisire, entro un anno dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del decreto di accreditalamento, un sistema di gestione della qualità in conformità alla norma ISO 9001 e successive versioni, o ad EFQM (cfr. Art. 4 Requisito I.4 "Organizzazione dei processi di progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi erogati").

7. Validità dell'accréditamento e sistema dei controlli

L'accréditamento viene concesso e rimane valido permanentemente, purché persistano i requisiti necessari e si rispettino le condizioni più sotto specificate.

7.1 Condizioni per la permanenza nel sistema di accreditalamento

L'organismo accreditalato permane nel sistema di accreditalamento, se dimostra di essere in grado di mantenersi su livelli minimi di qualità fissati dal sistema e se non esaurisce il "monte crediti" che viene attribuito a tutti gli Organismi al momento dell'acquisizione dell'accréditamento.

Al momento della concessione dell'accréditamento verrà infatti assegnato all'organismo formativo un monte crediti pari a 20 punti. A tale monte crediti standard può aggiungersi un "monte crediti aggiuntivo" variabile connesso alla presenza di specifiche condizioni premianti pari ad un massimo di 15 punti (vedi Articolo 8.2 lett. B).

Qualora l'Organismo esaurisca il proprio "monte crediti" standard di 20 punti per il sommarsi di penalizzazioni di diversa entità ne conseguirà la revoca dell'accréditamento con divieto di ripresentazione della domanda per 2 anni.

Qualora invece l'Organismo non registri infrazioni/irregolarità per 2 anni consecutivi, viene reintegrato il punteggio posseduto dall'organismo al termine del suddetto biennio con un pacchetto di massimo 5 punti e comunque tale da ripristinare al massimo il punteggio del monte crediti assegnato all'organismo al momento dell'ingresso nel sistema di accreditalamento.

7.2 Sistema dei controlli

Il sistema dei controlli si articola in:

- a) controlli periodici on desk relativi alle autocertificazioni, ai requisiti di efficienza/efficacia relativi alle attività rendicontate e verificate nell'anno solare precedente, al mantenimento della certificazione di qualità ed al corretto mantenimento dei requisiti di accreditalamento;
- b) verifiche attinenti la corretta gestione delle attività formative;

c) audit periodici in loco a campione o "mirati" in caso di necessità a giudizio della Amministrazione regionale, da effettuarsi anche senza preavviso all'organismo.

I controlli di cui al punto a) sono condotti: (così come modificato dalla DGR 910/2009)

1) mediante verifica annuale on desk della validità temporale delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificato presentate e mediante controllo a campione sulla veridicità delle stesse; la tempistica dei rinnovi varierà a seconda del tipo di dichiarazione sostitutiva. In particolare per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, il rinnovo deve essere prodotto entro 1 anno + 30 giorni (solari), a partire dalla data riportata sulla dichiarazione presentata da rinnovare; per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di certificazione la scadenza delle stesse coincide con il termine di scadenza di validità delle certificazioni che tali dichiarazioni sostituiscono ed il rinnovo deve pervenire entro i 30 giorni solari successivi a tale scadenza. Il mancato o l'errato invio dei documenti comporta una non conformità, che dovrà essere sanata nei tempi e secondo le modalità indicate nella presente direttiva;

2) mediante una verifica annuale sul rispetto degli indici-soglia concernenti i 3 requisiti di efficacia/efficienza delle attività rendicontate/revisionate nell'anno solare precedente alla verifica; tale verifica viene effettuata sulla base dei dati presenti nel sistema informativo della Regione Toscana (direttamente importati dal sistema informativo regionale delle attività formative o, in caso di attività non inseribili in tale SI, inserite direttamente dagli organismi interessati). Al fine di razionalizzare e semplificare il sistema di controlli saranno effettuate, nel mese di marzo di ogni anno, le estrazioni dal sistema informativo ed il relativo calcolo degli indici soglia per tutti gli Organismi accreditati, con riferimento quindi alle attività rendicontate e verificate dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'estrazione.

3) mediante verifica periodica on desk dei verbali di audit afferenti la visita in loco (sorveglianza o rinnovo) rilasciati dagli Enti di certificazione. Ciascun organismo deve pertanto inviare copia del suddetto verbale alle scadenze previste a seconda del Sistema di gestione qualità adottato. Il mancato o l'errato invio dei documenti comporta una non conformità, che dovrà essere sanata nei tempi e secondo le modalità indicate nella presente direttiva;

4) mediante controlli annuali su segnalazione in relazione al corretto mantenimento dei requisiti di accreditamento.

I controlli di cui al punto b) sono condotti mediante la messa a punto di un sistema procedurale di interfaccia e comunicazione con le Province, i Circondari, i Settori regionali, i soggetti titolari di sovvenzioni globali che gestiscono e controllano le diverse attività (finanziate e riconosciute). A tal fine ciascun Organismo intermedio individua un referente che svolga la funzione di interfaccia con la Regione per la gestione dei flussi informativi.

Tale referente provvederà a dare tempestiva ed ufficiale comunicazione alla Regione dell'irregolarità riscontrata, comunque ricompresa nella casistica di cui all'articolo 8.2.

La rilevazione e verbalizzazione, effettuata dall'Amministrazione regionale o provinciale nell'ambito dei controlli in itinere di propria competenza, di irregolarità compiute da un organismo nella gestione di attività di formazione finanziate, o riconosciute ai sensi dell'articolo 17 della L.R.T. 32/2002 – o comunque la rilevazione di comportamenti scorretti intervenuti in fase di avvio, gestione e rendicontazione dei progetti - comporta l'applicazione dello specifico sistema di sanzioni di cui all'articolo 8.2.

I controlli di cui al punto c) sono effettuati sulla base di un campionamento annuale, effettuato dal soggetto terzo, che tenga conto di diverse variabili connesse alla tipologia di organismi formativi ed alla distribuzione territoriale. Il campione annuale deve essere pari almeno al 10% degli organismi accreditati. Altri audit possono essere decisi dalla Regione sulla base di ragioni specifiche.

Per tali controlli si veda il successivo articolo 7.3.

Fra il terzo ed il quinto anno dalla prima concessione dell'accreditamento (e successivamente all'ultimo audit effettuato) viene in ogni caso sempre effettuata una verifica completa della situazione dell'Organismo accreditato con specifico audit.

7.3 Verifiche periodiche finalizzate al mantenimento dell'accreditamento

Le verifiche periodiche di audit effettuate dal soggetto terzo – sulla base di una campionatura o di segnalazioni da parte degli Organismi intermedi - hanno la finalità di accertare tramite visita in loco il mantenimento dei requisiti minimi per l'accreditamento previsti nel dispositivo dei requisiti.

La registrazione di tali verifiche avverrà mediante la redazione di verbali firmati dagli operatori del soggetto terzo che effettuano l'audit e controfirmato dal legale rappresentante o dal rappresentante della direzione dell'organismo formativo. Tutte le registrazioni che riguardano l'audit devono essere firmate da entrambe le parti.

A seguito delle attività di controllo possono verificarsi le seguenti situazioni di non conformità relative a requisiti del Dispositivo non attinenti i requisiti di Efficacia/Efficienza⁴, e l'applicazione delle relative sanzioni:

- I. la non conformità riguarda al massimo due requisiti non attinenti efficacia/efficienza:
(così come modificato dalla DGR 910/2009)
le non conformità possono essere rilevate durante le verifiche on desk o durante le verifiche periodiche di audit. Le non conformità sono comunicate all'organismo formativo dal soggetto terzo con indicazione dei tempi entro i quali l'organismo deve provvedere a risolvere le stesse (nel caso di verifiche periodiche di audit le non conformità sono segnalate nel verbale unitamente ai tempi entro i quali l'organismo deve provvedere a risolvere le stesse). Tali tempi non potranno comunque superare i 6 mesi dalla comunicazione. Alla scadenza fissata, il soggetto terzo verifica la risoluzione delle non conformità. Se le non conformità sono risolte, l'azione di rilievo da parte del soggetto terzo si conclude con la registrazione della risoluzione nel dossier dell'organismo; qualora una o entrambe le non conformità non siano state risolte, il soggetto terzo provvede a registrare la situazione ed a comunicarla alla Regione Toscana che provvede alla sospensione dell'accreditamento dell'organismo fino alla risoluzione della/e non conformità;
- II. la non conformità riguarda tre o più requisiti non attinenti efficacia/efficienza: il soggetto terzo, dopo aver registrato la situazione la comunica alla Regione Toscana che provvede a sospendere l'accreditamento fino alla soluzione delle non conformità rilevate. La sospensione ha decorrenza a partire dalla data di certificazione del decreto con cui viene approvato l'esito di sospensione proposto dal soggetto terzo e deve comunque essere sanata dall'organismo entro 12 mesi pena la revoca dell'accreditamento ai sensi dell'articolo 8 tabella D, lettera D12.

⁴ Si ricorda che gli indicatori di efficacia/efficienza sono verificati su tutti gli organismi accreditati mediante estrazione dati dal sistema informativo, secondo le modalità di cui all'articolo 7.2.

7.4 Procedura di risoluzione delle non conformità rilevate

I. Risoluzione di non conformità riguardanti massimo due requisiti non attinenti efficacia/efficienza

Adempimenti organismo: Entro il termine indicato dal soggetto terzo nel verbale e, comunque, entro 6 mesi dalla data dello stesso, l'organismo comunica con raccomandata A.R. alla Regione e contestualmente al soggetto terzo di aver sanato le non conformità e dichiara la propria disponibilità a programmare un eventuale ulteriore audit. Per tale comunicazione dovrà essere utilizzato l'apposito modello predisposto dal competente Settore della *Direzione Generale Politiche formative, Beni e attività culturali* della Regione Toscana. Allegata a tale comunicazione, l'organismo deve inviare al soggetto terzo l'eventuale documentazione che attesti la risoluzione della non conformità (solo qualora necessaria/richiesta a seconda della tipologia delle non conformità sanate).

La comunicazione deve essere inoltrata soltanto nel momento in cui l'organismo abbia provveduto a sanare tutte le non conformità rilevate e verbalizzate dal soggetto terzo.

Adempimenti Regione Toscana: La verifica della risoluzione delle non conformità può essere eseguita con due diverse modalità: on desk ed in loco.

Il soggetto terzo effettua una verifica on desk sulla documentazione allegata alla comunicazione di cui al citato modello di autocertificazione.

La Regione si riserva comunque di estrapolare un campione sulla cui base il soggetto terzo procederà a tempestive visite in loco volte a verificare l'effettiva risoluzione delle non conformità secondo quanto dichiarato dall'organismo.

A seguito della verifica (on desk o in loco), il soggetto terzo provvede all'aggiornamento della banca dati.

Sanzioni in caso di scadenza dei termini per la risoluzione delle non conformità: Per tutto quello che concerne le sanzioni in caso di scadenza dei termini per la risoluzione delle non conformità, si rimanda alle disposizioni contenute al precedente articolo 7.3.

II. Risoluzione di non conformità riguardanti tre o più requisiti non attinenti efficacia/efficienza

Adempimenti organismo: Entro il termine massimo di 12 mesi dalla data del verbale nel quale sono state rilevate le non conformità, l'organismo deve comunicare con raccomandata A.R. alla Regione, e contestualmente al soggetto terzo, la soluzione delle non conformità che hanno comportato la sospensione nonché la disponibilità per un ulteriore audit. Tale comunicazione deve essere effettuata utilizzando il modello apposito predisposto dal competente Settore della *Direzione Generale Politiche formative, Beni e attività culturali* della Regione Toscana. Allegata a tale comunicazione, l'organismo deve inviare al soggetto terzo l'eventuale documentazione necessaria/richiesta che attesti la risoluzione delle non conformità.

La Regione si riserva comunque la possibilità di incaricare il soggetto terzo a realizzare tempestive visite in loco volte a verificare l'effettiva risoluzione delle non conformità.

La comunicazione di risoluzione delle non conformità deve essere inoltrata soltanto nel momento in cui l'organismo abbia provveduto a sanare tutte le non conformità rilevate e verbalizzate dal soggetto terzo.

8. Monte crediti

8.1 Determinazione del monte crediti standard e del monte crediti aggiuntivo

Nel determinare il valore massimo del monte crediti di posizionamento da attribuire all'organismo al momento dell'accreditamento è stato necessario tenere conto delle seguenti istanze:

- salvaguardare un giusto equilibrio fra l'esigenza di premiare l'affidabilità generale dell'organismo e di dare un significato forte alla correttezza o meno con la quale lo stesso ha gestito le proprie attività pregresse (che emerge dal monte crediti posseduto dall'organismo) e quella di non appiattire eccessivamente la valutazione del progetto sulla "valutazione" dell'organismo attuatore; in effetti, proprio in forza dell'esistenza di un sistema di accreditamento, la valutazione ex ante deve restare incentrata sulla qualità del singolo progetto presentato dall'organismo e considerare i comportamenti gestionali e i risultati precedentemente messi in atto dall'organismo come indicatore della qualità complessiva del lavoro e dei servizi erogati dall'organismo e quindi fattore di garanzia anche per il nuovo progetto che l'organismo presenta.
- definire un giusto rapporto fra entità del monte crediti standard attribuito al momento dell'accreditamento e monte crediti aggiuntivo connesso alla presenza di elementi premianti.

Il monte crediti complessivo risulta pertanto così determinato:

a) Monte crediti standard	b) Monte crediti variabile connesso al sistema premiante	c) Monte crediti complessivo massimo (punteggio di posizionamento dell'organismo)
20	15 massimo	35 massimo

Il monte crediti standard (ovvero il pacchetto di punti assegnato al momento dell'accreditamento a tutti gli organismi in uguale misura) è quindi quantificato in 20 punti totali.

Il monte crediti aggiuntivo variabile è pari ad un massimo 15 punti (attribuiti come di seguito specificato nell'articolo 8.2 lett. B), connesso alla presenza o meno delle condizioni premianti.

8.2 Gestione del Monte crediti

A) Gestione del Monte crediti standard: casistica delle irregolarità e quantificazione delle penalizzazioni.

Il monte crediti standard pari a 20 punti viene assegnato al momento della concessione dell'accreditamento a tutti gli organismi.

Si indicano di seguito le irregolarità che producono penalizzazioni, ovvero sottrazione di punteggi da tale monte crediti.

PUBBLICIZZAZIONE PERCORSO RICONOSCIUTO IN ASSENZA DI RICONOSCIMENTO		
Condizione	quantificazione	Ulteriori specificazioni
<p>Pubblicizzazione di corsi riconosciuti in assenza di riconoscimento provinciale. La sanzione si applica anche se la domanda di riconoscimento è stata presentata ed è in corso di valutazione</p>	-10	

AVVIO PROGETTO		
Condizione	quantificazione	Ulteriori specificazioni
<p>Comunicazione di rinuncia alla realizzazione del progetto trasmessa oltre 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di assegnazione del finanziamento</p>	- 5	<p>La sanzione si applica in qualunque momento si rinunci alla realizzazione del progetto (ad esempio anche dopo la stipula della convenzione o dopo le attività di selezione degli allievi).</p>
<p>Ammissione ai percorsi formativi di allievi non in possesso dei requisiti richiesti</p>	-5	<p>I requisiti sono da intendersi sia nel senso dell'ammissibilità alle assi del POR (o di altre fonti di finanziamento) sia nel senso degli standard formativi di percorso (titoli di istruzione/formazione ecc.).</p> <p>La mancata corrispondenza deve risultare chiara dai documenti di iscrizione. I titoli di istruzione/formazione necessari devono essere richiesti.</p>

GESTIONE PROGETTO		
Condizione	quantificazione	Ulteriori specificazioni e note
<p>Mancata comunicazione delle modifiche alla sede di svolgimento e/o alla data/orario delle lezioni che di fatto rendono impossibile una visita in loco</p>	- 3	<p>La sanzione si applica ogni qualvolta si accerti tale mancata comunicazione, non solo se tale circostanza abbia provocato una visita a vuoto da parte dell'Amministrazione</p>

		provinciale/regionale.
Avvenuta revoca del progetto per irregolarità comportanti revoca secondo la vigente normativa	- 10	
Inadeguatezza/non corrispondenza a quanto previsto nel progetto di attrezzature e caratteristiche locali, nonché di altre caratteristiche indicate nel progetto approvato (es. docenti) Nel caso le irregolarità riferibili ai locali riguardino anche violazioni della normativa in materia di sicurezza la sanzione è aumentata	- 3 - 5	In relazione al principio di garanzia dell'utenza si ritiene importante conservare la constatazione di inadeguatezze/non corrispondenze del progetto rilevate (e verbalizzate) in sede di verifica in loco, conservando altresì l'aggravio in relazione a violazioni della normativa sulla sicurezza.
Assenza dei registri delle lezioni in aula e/o dell'attività FAD e/o dello stage o gravi irregolarità nella compilazione	- 10	Per irregolarità gravi è da intendersi: - sistematica assenza di firme - cancellature - fogli strappati - altre forme evidenti di manipolazione
Irregolarità nell'attuazione delle procedure di riconoscimento crediti ed attestazione delle competenze sulla base della normativa relativa	- 5	Si prevede che dopo 3 "richiami" formalizzati si applichi la sanzione.

RENDICONTAZIONE PROGETTO		
Condizione	quantificazione	Ulteriori specificazioni e note
Ritardo nella consegna del rendiconto di progetto superiore al doppio di quanto previsto dalla normativa vigente. Ritardo nella consegna delle integrazioni/chiarimenti richiesti sul rendiconto superiori a 20 giorni rispetto ai giorni richiesti dalla Amministrazione per la presentazione delle integrazioni	- 5	
Differenza tra importo rendicontato ed importo riconosciuto a verifica \geq del 10% dell'importo rendicontato	- 5	Si tratta della differenza fra l'importo rendicontato dall'agenzia e l'importo effettivamente riconosciuto dopo la verifica, ossia dopo l'atto di chiusura del progetto. In sostanza "misura" l'importo dei tagli sul rendiconto e quindi

		delle spese inammissibili.
Verifica annuale degli indicatori di efficacia/efficienza: se sotto soglia	- 1,5 per ogni indicatore di attività rilevato sotto soglia	Per il calcolo degli indicatori vengono considerate le attività rendicontate e verificate entro l'anno solare trascorso.

Sospensione accreditamento		
Condizione	quantificazione	Ulteriori specificazioni e note
Sospensione accreditamento	- 5	

Nel caso l'irregolarità venga rilevata nell'ambito di un progetto gestito da un partenariato, la penalizzazione viene applicata per intero a ciascun partner accreditato.

B) Gestione Monte crediti aggiuntivo: casistica condizioni premianti e quantificazione del punteggio aggiuntivo.

All'organismo accreditato può essere attribuito un monte crediti aggiuntivo (massimo 15 punti) connesso alla presenza o meno delle seguenti condizioni premianti.

Condizioni	Quantificazione	Ulteriori specificazioni
Rapporto di lavoro con i propri dipendenti		
Per ogni dipendente che ricopre le figure fondamentali (5) stabilite dalla normativa per l'accREDITamento	1,5 punti per ogni dipendente TI full time 1 punto ogni dipendete TI part time	
Per ogni ulteriore dipendente impiegato a T.I. in mansioni relative a Formazione ed Orientamento	1 punto per ogni dipendente a TI full time 0,50 per ogni dipendente TI part time.	
	Il <u>punteggio massimo raggiungibile</u> per le due condizioni relative al rapporto di lavoro è pari a <u>7,50 punti</u> .	Il punteggio relativo a tale condizione viene verificato ed aggiornato annualmente.
Volume di affari nell'ambito della formazione		
% volume affari per formazione	2 punti 55%-80% 3 punti >80% (DGR n.	La condizione premiante vale e consente

	401/2008)	l'attribuzione dei relativi punteggi a partire da 250.000 euro di volume di affari annuo nell'ambito della formazione
	<u>Punteggio massimo 3 punti</u>	Il punteggio relativo a tale condizione viene verificato ed aggiornato annualmente.
Requisiti di efficacia ed efficienza oltre la soglia minima	quantificazione	Ulteriore specificazione
Livello di efficienza progettuale	1,50 punti ogni indicatore sopra soglia	Per il calcolo degli indicatori vengono considerate le attività rendicontate e verificate entro l'anno solare trascorso
Livello di abbandono	1,50 punti ogni indicatore sopra soglia	Per il calcolo degli indicatori vengono considerate le attività rendicontate e verificate entro l'anno solare trascorso.
Livello successo formativo	1,50 punti ogni indicatore sopra soglia	Per il calcolo degli indicatori vengono considerate le attività rendicontate e verificate entro l'anno solare trascorso.
	<u>Il punteggio massimo che può essere attribuito relativamente a tale blocco di condizioni è 4,50 punti</u>	Il punteggio relativo a tale condizione viene verificato ed aggiornato annualmente.

8.3 "Spendibilità" del monte crediti nel sistema di valutazione ex ante dei progetti

Il monte crediti dell'organismo deve entrare tra i criteri con i quali le amministrazioni valutano ex ante i progetti presentati sugli avvisi pubblici; è pertanto necessario individuare le modalità con le quali esso viene valutato ed il "peso" rispetto agli altri criteri di valutazione dei progetti.

Nell'attuale sistema di valutazione dei progetti si deve quindi prevedere, oltre gli attuali criteri di valutazione ex ante dei progetti, un criterio aggiuntivo riferito al posizionamento dell'organismo in termini di monte crediti complessivo posseduto (ovvero standard e aggiuntivo) al momento in cui presenta la propria proposta progettuale. Il punteggio relativo a tale criterio aggiuntivo, connesso al posizionamento dell'Organismo, andrà quindi ad aggiungersi/sommarsi al punteggio complessivo riportato dal progetto sulla base degli attuali criteri di valutazione ex ante dei progetti.

Esemplificando: qualora un progetto consegua un punteggio di valutazione, secondo gli attuali criteri per la valutazione ex ante dei progetti, pari a 70/100 e l'organismo proponente possieda un monte crediti di posizionamento pari a "20/35", il punteggio complessivo con il quale tale progetto si collocherà nella graduatoria sarà di 90/135.

In caso di candidatura presentata da un partenariato, il punteggio aggiuntivo di posizionamento è dato dalla media dei punteggi posseduti da ciascun partner. In caso di partenariati misti – ovvero dove siano presenti soggetti accreditati e soggetti non accreditati - il punteggio viene calcolato sommando i punteggi di ciascun partner accreditato e dividendo il punteggio ottenuto per il numero dei soggetti accreditati.

9. Cause di Sospensione e Revoca dell'accREDITamento

L'accREDITamento viene sospeso nei casi indicati nella tabella C che segue.

Tabella C – Causa Sospensione dell'accREDITamento

TIPO	ESITO
C.1 L'organismo non risolve le non conformità riguardanti uno o due requisiti, non attinenti efficacia/efficienza, entro il termine fissato dal soggetto terzo (max 6 mesi)	decreto di sospensione adottato dalla Regione
C.2 L'organismo presenta non conformità riguardanti tre o più requisiti non attinenti efficacia/efficienza (da sanare entro 12 mesi)	decreto di sospensione adottato dalla Regione
C.3 Perdita dei requisiti di integrità e correttezza del legale rappresentante dell'organismo non coincidenti con i requisiti la cui perdita comporta la revoca dell'accREDITamento	decreto di sospensione adottato dalla Regione
C.4 L'organismo si viene a trovare in stato di liquidazione	decreto di sospensione adottato dalla Regione
C.5 L'accREDITamento è sospeso per un periodo massimo di sei mesi al fine di effettuare le necessarie verifiche qualora l'organismo formativo sia coinvolto in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell'utenza, ovvero vi sia il rischio di un non corretto uso delle risorse pubbliche	decreto di sospensione adottato dalla Regione
C.6 La sospensione può essere altresì disposta a seguito di segnalazione, da parte delle amministrazioni provinciali, di gravi irregolarità compiute dall'organismo nella gestione di attività di formazione di cui all'articolo 17, comma 1, della LR 32/2002, riscontrate nell'ambito dei controlli di propria competenza	decreto di sospensione adottato dalla Regione

La sospensione dell'accREDITamento e la re-immissione in accREDITamento vengono disposti con decreto del dirigente del competente Settore della *Direzione Generale Politiche formative, Beni e attività culturali*.

L'organismo formativo cui sia stato sospeso l'accREDITamento è escluso dalla partecipazione ai bandi per chiamata di progetti per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della LR 32/2002.

I soggetti beneficiari di finanziamenti a domanda individuale per la partecipazione ad attività formative non potranno iscriversi a corsi tenuti da organismi il cui accREDITamento risulti sospeso al momento della presentazione della domanda di iscrizione.

L'accREDITamento è revocato nei casi indicati nella seguente tabella D.

Tabella D – Causa Revoca dell'accREDITamento

TIPO	ESITO
D.1 L'organismo incorre nella cancellazione dal Registro delle Imprese	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.2 L'organismo si viene a trovare in stato di fallimento e/o sottoposto ad altre procedure concorsuali dell'impresa. In determinati casi, tuttavia, l'amministrazione regionale, previa verifica tecnica dei presupposti, potrà reimmettere in accREDITamento l'Organismo qualora ne venga fatta richiesta adeguatamente motivata e documentata che dimostri, nel rispetto della normativa vigente, il superamento della crisi dell'impresa la quale perciò risulti in grado di riprendere l'attività precedente per la quale era stata accREDITata.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.3 Nei confronti del legale rappresentante dell'organismo è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea e per i reati indicati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE.	decreto di revoca adottato dalla Regione

D.4 L'Amministrazione Regionale accerti, con qualsiasi mezzo di prova, che il legale rappresentante dell'organismo o i soggetti che presidiano la funzione di direzione e la funzione di gestione amministrativa e finanziaria abbiano commesso grave negligenza o malafede o un errore grave nell'esecuzione di attività di formazione professionale.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.5 L'organismo non rispetta i contratti collettivi vigenti e/o gli impegni contrattuali di lavoro	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.6 L'organismo non assolve gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione vigente	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.7 L'organismo non assolve gli obblighi relativi al versamento dei contributi INPS e/o INAIL	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.8 L'organismo si rende colpevole di accertate false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai fini dell'accreditamento, dell'assegnazione di finanziamenti o ai fini dell'acquisizione del riconoscimento di corsi ai sensi dell'articolo 17 lett. B della LR 32/02.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.9 L'organismo non permette ai funzionari regionali o provinciali o agli operatori del soggetto terzo l'accesso a propri locali e/o alle informazioni necessarie alle verifiche dei requisiti di accreditamento e alle verifiche relative alle attività svolte	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.10 L'organismo non adotta un sistema di qualità accreditato/certificato entro un anno dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del decreto di accreditamento	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.11 L'organismo incorre nella revoca della certificazione/accreditamento del sistema di qualità da parte dell'ente certificatore/accreditante	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.12 L'organismo non risolve le non conformità che hanno provocato la sospensione entro 12 mesi	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.13 L'organismo esaurisce il proprio "monte-crediti standard" per irregolarità commesse e penalizzate con sottrazione di punti	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.14 L'organismo non realizza alcuna attività formativa finanziata o riconosciuta ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della l.r. 32/2002 per quattro anni consecutivi	decreto di revoca adottato dalla Regione

La revoca dell'accreditamento viene disposta con decreto del dirigente del competente Settore della *Direzione Generale Politiche formative, Beni e attività culturali*.

La revoca dell'accreditamento non può essere sanata con la realizzazione di azioni finalizzate alla rimozione dell'evento che ha causato la revoca.

L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di revoca.

L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento è cancellato dall'elenco dei soggetti accreditati.

La causa di revoca di cui alla lettera D.13 connessa all'azzeramento del monte crediti per irregolarità va riferita al monte crediti standard di 20 punti. Ne consegue che la perdita dei 20 punti del monte crediti standard, a causa di ripetute penalizzazioni, comporta la revoca in ogni caso (cioè anche in presenza di condizioni premianti e relativi punteggi).

Relativamente alla causa di revoca di cui alla lettera D.14, si precisa che gli organismi che nell'ambito del controllo di mantenimento risultino aver erogato, in quattro anni consecutivi, esclusivamente attività formativa rivolta a soggetti fruitori di voucher individuale conservano l'accreditamento purché dimostrino, mediante idonea documentazione, di aver erogato tale tipologia di attività ed abbiano provveduto ad alimentare il Catalogo regionale dell'offerta formativa personalizzata con l'inserimento dei propri prodotti formativi. In tale caso gli organismi sono tenuti a fornire al soggetto terzo idonea documentazione comprovante l'erogazione del/dei voucher individuale/i.

A tali organismi nell'ambito del controllo dei requisiti non vengono verificati i requisiti relativi all'efficacia/efficienza realizzativa in quanto non applicabili alle attività a voucher. Tale

disapplicazione non produce sottrazione di punteggio rispetto al monte crediti assegnato all'organismo.

10. Norme di salvaguardia dell'utente in caso di revoca o sospensione dell'accreditamento

La sospensione o la revoca dell'accreditamento di un organismo non pregiudica la conclusione delle attività formative già avviate. Per attività formative già avviate sono da intendersi quelle per le quali, alla data del provvedimento amministrativo di sospensione o di revoca dell'accreditamento dell'organismo, sia già stato approvato/sottoscritto il relativo atto di convenzione/autorizzazione/riconoscimento; la data utile per stabilire se un'attività formativa è da considerarsi avviata o meno, è pertanto quella di stipula della convenzione (nel caso di attività convenzionata) o quella dell'atto di autorizzazione/provvedimento di riconoscimento (rispettivamente nel caso di attività autorizzata o di attività riconosciuta).

Nei casi di attività formative rivolte ad utenti beneficiari di voucher individuale, la sospensione o la revoca dell'accreditamento di un organismo non pregiudica la conclusione delle attività già avviate, laddove per attività già avviate sono da intendersi attività cui si siano già iscritti soggetti fruitori di voucher.

11. Rinuncia all'accreditamento

E' possibile rinunciare volontariamente all'accreditamento; in tal caso, in presenza di attività in corso, deve comunque esserne garantita la conclusione.

L'organismo formativo accreditato che rinuncia all'accreditamento è cancellato dall'elenco dei soggetti accreditati.

L'organismo che rinuncia all'accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei soggetti accreditati.

L'organismo formativo che ha rinunciato per due volte all'accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi due anni dalla rinuncia.

12. Accreditamento e candidature su bandi pubblici per attività formative (così come modificato dalla DGR 910/2009)

Possono realizzare interventi finanziati con il Fondo Sociale Europeo o altre risorse pubbliche per attività di formazione e attività riconosciute ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. 32/2002 e sue modifiche, soltanto gli organismi che abbiano ottenuto l'accreditamento.

Per lo svolgimento di attività di formazione offerte ad utenti singoli che beneficino di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc.) l'organismo deve essere accreditato, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente direttiva in merito all'attività di formazione istituzionale erogata da corsi di studio universitari e la determinazione di diverse specifiche condizioni contenute nei singoli avvisi a voucher.

Nelle procedure di appalto di servizi, l'accreditamento non è richiesto quale requisito di accesso. I soggetti aggiudicatari devono comunque risultare in regola con la normativa relativa all'accreditamento prima della emanazione del decreto di aggiudicazione definitiva.

La data di accreditamento è quella del decreto dirigenziale che concede l'accreditamento e dispone l'iscrizione nell'elenco degli organismi accreditati.

13. Controversie

Eventuali contestazioni mosse dall'organismo all'operato ed alle rilevazioni del soggetto terzo devono essere presentate al competente Settore della *Direzione Generale Politiche formative, Beni e attività culturali*, entro 30 giorni dall'evento che ha generato la contestazione.

Qualora l'organismo abbia osservazioni da muovere alla Regione circa le modalità di effettuazione e/o gli esiti della verifica in loco condotta dal soggetto terzo, deve richiederne la registrazione nell'apposito spazio del verbale; qualunque altra forma di contestazione, concernente l'audit ed i suoi esiti, rivolta direttamente alla Regione non verrà presa in considerazione se non precedentemente verbalizzata in sede di audit.

Al fine di risolvere la controversia, il competente Settore della *Direzione Generale Politiche formative, Beni e attività culturali* può chiedere ulteriore documentazione o supplementi di istruttoria; quindi, sentite le parti, decide in merito.

Contro le determinazioni regionali di:

- dichiarazione di inammissibilità della domanda di accreditamento;
- rigetto della domanda;
- sospensione;
- revoca;
- sottrazione di punteggi
- non concessione di punteggi premianti
- pronunciamento in merito a controversie

l'organismo può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica da parte della Regione della decisione in questione.

14. Norme transitorie

La data di adozione del presente atto segna la chiusura delle procedure di accreditamento di cui alla delibera della Giunta regionale n. 436 del 12/05/2003 e successive modifiche. A partire da tale data non è più possibile presentare domanda di accreditamento a valere sul sistema disciplinato dalla citata delibera n. 436/03 e sue modifiche.

E' comunque garantita l'istruttoria delle domande di accreditamento presentate entro la data di adozione del presente atto.

La data di adozione del presente atto segna anche la chiusura delle procedure di accreditamento per l'erogazione di formazione esterna per apprendisti di cui alle delibere della Giunta regionale n. 1197 del 29/11/2004 e n. 160 del 03/07/2006.

E' comunque garantita l'istruttoria delle domande di accreditamento per l'erogazione di formazione esterna per apprendisti presentate entro la data di adozione del presente atto.

Gli organismi formativi accreditati secondo la precedente normativa dell'accREDITAMENTO contenuta nella delibera della Giunta regionale n. 436/03 e sue modifiche, ivi compresi quelli momentaneamente sospesi dall'accREDITAMENTO, ad esclusione delle istituzioni scolastiche, devono procedere ad accreditarsi nuovamente secondo la normativa contenuta nel presente atto entro sei mesi dalla data di adozione dello stesso.

Gli organismi formativi accreditati secondo la precedente normativa - ad esclusione delle istituzioni scolastiche - che presentino domanda di accREDITAMENTO secondo la presente normativa mantengono in ogni caso l'accREDITAMENTO sino a conclusione della procedura di istruttoria della nuova domanda di accREDITAMENTO, e precisamente sino alla data del provvedimento di iscrizione nell'elenco regionale degli organismi accreditati alla formazione o del provvedimento di rigetto.

Trascorsi i sei mesi successivi all'adozione del presente atto, nei confronti di tutti gli organismi formativi accreditati secondo la precedente normativa - ad esclusione delle istituzioni scolastiche e delle università - che non abbiano presentato domanda di accREDITAMENTO secondo la presente normativa, l'accREDITAMENTO è revocato automaticamente.

Fino alla data di concessione/diniego dell'accREDITAMENTO secondo la presente normativa, tutti gli organismi accreditati a valere sulla precedente normativa contenuta nella delibera di Giunta regionale n. 436/03 e modificazioni successive, possono proporre e realizzare attività di formazione esterna per apprendisti nel rispetto delle disposizioni provinciali vigenti.

Gli organismi formativi momentaneamente sospesi dall'accREDITAMENTO alla data di adozione del presente atto restano in ogni caso sospesi dall'accREDITAMENTO sino alla data di presentazione della domanda di accREDITAMENTO secondo la normativa contenuta nel presente atto; da quella data viene meno la sospensione dell'accREDITAMENTO; l'accREDITAMENTO è invece automaticamente revocato qualora gli organismi momentaneamente sospesi dall'accREDITAMENTO non presentino domanda di accREDITAMENTO secondo la presente normativa entro sei mesi dall'adozione del presente atto.

Le istituzioni scolastiche di cui alla "Norma transitoria" del Dpgr 52/R del 25/10/2007, art. 24 comma 3, devono presentare domanda di accREDITAMENTO secondo la presente normativa entro il 31 marzo 2009. Trascorso tale termine, nei confronti di tutte le istituzioni scolastiche accreditate secondo la precedente normativa che non abbiano presentato domanda di accREDITAMENTO secondo la presente normativa, l'accREDITAMENTO è revocato automaticamente.

Le istituzioni scolastiche accreditate secondo la precedente normativa che presentino domanda di accREDITAMENTO secondo la presente normativa mantengono l'accREDITAMENTO sino a conclusione della procedura di istruttoria della nuova domanda di accREDITAMENTO, e precisamente sino alla data del provvedimento di iscrizione nell'elenco regionale degli organismi accreditati alla formazione o del provvedimento di rigetto (DGR n. 1013/2008).

Le Università toscane restano accreditate per singole facoltà per ulteriori 15 mesi dalla data di adozione del presente atto, purché nell'ambito di queste ultime siano presenti sedi operative accreditate ai sensi della pregressa disciplina dell'accREDITAMENTO di cui alla DGR 436/2003 e sue modifiche (DGR n. 401/2008).

Decorso tale termine sono accreditate soltanto le Università toscane che abbiano presentato domanda di accREDITAMENTO secondo la presente normativa ai sensi dell'articolo 3 "Destinatari dell'accREDITAMENTO" e che abbiano superato positivamente la relativa istruttoria (DGR n. 1013/2008).